

Nicola Cusumano

## «ESTERMINARE DALLE BOTTEGHE DE' LIBRAI I LIBRI» CIRCOLAZIONE LIBRARIA E CENSURA BORBONICA IN SICILIA NEL '700\*

**SOMMARIO:** *In Sicilia nel XVIII secolo si assiste all'innalzamento della soglia di attenzione rivolta ai libri stampati nel regno e a quelli di importazione. Il controllo censorio è ora saldamente nelle mani del governo borbonico, soprattutto dopo l'abolizione dell'Inquisizione e negli anni cruciali della repressione antigiacobina. L'attenzione censoria è rivolta ai libri dei feudisti ostili alla corona e favorevoli alle prerogative baronali, più che alla produzione filosofica e libertina d'oltralpe. In un panorama contraddistinto dalla progressiva ed esorbitante presenza della censura e dell'ampliamento delle sue prerogative, che confluiscono man mano entro l'alveo delle competenze della polizia, è da rilevare la circostanza che il profilo normativo elaborato nel 1799 diviene cogente nelle fasi insurrezionali del nuovo secolo, quando si deciderà di adottarlo nelle stesse modalità attuative.*

**PAROLE CHIAVE:** *Circolazione libraria, censura borbonica, Inquisizione, repressione antigiacobina.*

'ESTERMINARE DALLE BOTTEGHE DE' LIBRAI I LIBRI'. BOOK CIRCULATION AND BOURBON CENSORSHIP IN EIGHTEENTH CENTURY SICILY

**ABSTRACT:** *In Sicily in the XVIII century there was an increase in the level of attention dedicated to books printed in the Kingdom and imported works. Censorship control was now firmly in the hands of the Bourbon government, especially after the abolition of the Inquisition and in the pivotal years of anti-Jacobin repression. The censors focused more on books by feudists that were hostile to the crown and in favour of baronial privileges than on the French output of philosophical and libertine works. In a context distinguished by the progressive excessive presence of censorship and the expansion of its prerogatives, which gradually merged into the field of police jurisdiction, the normative profile developed in 1799 became binding during phases of insurrection in the nineteenth century, when it was decided to adopt it with the same procedures of implementation.*

**KEYWORDS:** *Book circulation, Bourbon censorship, Inquisition, anti-Jacobin repression.*

### Premessa

Nella passata acchiusi all'EE. VV. la poliza di carico delle tre casse di libri, che si spedirono per costà su d'un legno Inglese, prevenendole che colla corrente avrei loro caricata la cambiale delle spese occorse in nolo, ed altro da Londra sino all'imbarcazione. La suddetta spesa è ascesa a scudi quarantasei,

---

\* Il presente lavoro anticipa i risultati di una ricerca in corso interna al progetto Firb 2012 «Frontiere marittime nel Mediterraneo: quale permeabilità? scambi, controllo, respingimenti - XVI-XXI secolo» (coordinatore scientifico nazionale la dott.ssa Valentina Favarò).

Abbreviazioni: Bcp = Biblioteca Comunale di Palermo; Asu = Archivio Storico dell'Università di Palermo; Asp = Archivio di Stato di Palermo.

tari otto, e grani 17 di codesta moneta, e già n'ho firmata la cambiale; e siccome la nave, che dovea condurre le dette tre casse secondo la poliza di carico ha dovuto fare altro cammino, così si son passate su d'altro legno, che deve costà condursi, delle quali il Capitano n'ha fatto il ricivo, che loro acchiudo, per potersile ritirare. Ne sto attendendo il riscontro, e pieno di stima mi rafferma dell'EE.VV. Napoli 3 novembre 1787. A' Signori Deputati de' Studi. Devotissimo e Obbligatissimo Servitore. Il marchese Caracciolo<sup>1</sup>.

Non era questa la prima volta che Caracciolo si faceva carico delle richieste della *Deputazione de' Regi Studij*, alle prese con l'incremento del patrimonio librario della Biblioteca Regia di Palermo. L'anziano marchese, che dal 1764 al 1771 era stato inviato straordinario del re di Napoli in Inghilterra, interessava direttamente per le spedizioni dei volumi il conte Lucchese, ora ambasciatore di Napoli a Londra, che si serviva del negozio del libraio David Ogilus, presso la rinomata Oxford Street. Ho già rivolto in precedenza l'attenzione alle trame intessute dalla *Deputazione de' Regi Studi* e all'interessamento di Caracciolo in relazione alle opere proibite, di cui proprio la Deputazione autorizzava con regolarità l'acquisto dopo aver visionato le numerose note di spesa approntate dal bibliotecario Joseph Sterzinger (note in cui la presenza dei temuti *livres philosophiques* era tutt'altro che dissimulata)<sup>2</sup>.

Quel che qui interessa è che appena qualche anno prima Caracciolo era il soggetto attorno a cui ruotava in Sicilia la strategia del controllo censorio sui libri. Nel periodo del suo vicereame (ottobre 1781 - gennaio 1786) reiterati risultavano i dispacci che ribadivano l'esclusiva competenza del Presidente della Regia Gran Corte in materia di censura<sup>3</sup>, anche se qui la richiesta del conseguimento della massima efficienza del meccanismo non era rivolta al controllo della vasta costellazione di letteratura clandestina del XVIII secolo, al centro di un seminale lavoro di Roger Darnton<sup>4</sup>, ma ai volumi che sostenevano le ragioni dell'aristocrazia locale.

<sup>1</sup> Asu, *Volume di Cautele della Regia Libreria dall'anno 1778 e 1779 per tutto l'anno 1787 e 1788*, 449r.

<sup>2</sup> Mi permetto di rinviare per tutto a N. Cusumano, *Joseph Sterzinger Aufklärer teatino tra Innsbruck e Palermo (1746-1821)*, eBook Associazione no-profit "Mediterranea", Palermo, 2013. Sulla permanenza di Caracciolo a Londra cfr. S. Laudani, *Un ministro napoletano a Londra: Domenico Caracciolo e le "Memorie"*, Sciascia, Caltanissetta, 2000.

<sup>3</sup> I documenti sono in Bcp, LX H, *Raccolta dei Reali Dispacci*, voll. 8-18.

<sup>4</sup> R. Darnton, *Edition et sédition. L'univers de la littérature clandestine au XVIII<sup>e</sup> siècle*, Gallimard, Paris, 1991. Ricordo almeno, dello stesso autore, *Libri proibiti. Pornografia, satira e utopia all'origine della rivoluzione francese*, Mondadori, Milano, 1997 [1995]. Sull'intreccio tra editoria e censura in Francia, cfr. pure D. Roche, *Censures, police et industrie éditoriale en France de l'Ancien Régime à la Révolution*, in Id., *Les républicains des lettres. Gens de culture et Lumières à Paris au XVIII<sup>e</sup> siècle*, Fayard, Paris, 1988, pp. 29-46.

L'offensiva antibaronale di Caracciolo nel 1781 si concretizzava nel ripristino di una pratica caduta in disuso, risalente al 1747, che vietava agli uffici di inoltrare direttamente al sovrano e ai ministri a Napoli, scavalcando così le prerogative viceregie, ogni comunicazione e rappresentanza locale<sup>5</sup>. Ma la posta si alzava ulteriormente. Il 23 aprile 1783 – l'anno precedente v'era già stata la proposta al Parlamento della riforma tributaria<sup>6</sup> – il viceré comunicava un dispaccio reale del precedente 11 aprile con cui era stato proibito «sotto le pene di scudi cinquecento, e di anni cinque di carcere, il poter qualsivoglia persona rattenere, e leggere li due trattati di Pietro di Gregorio: vale a dire quello *De Judiciis Causarum Feudalium* inserto dopo i due trattati *De Vita, et Militia, et De Dote de Paragio* alla questione 39. fol. 240., e l'altro Trattato *De Concessione Feudi* a fol. 228». Oltre al divieto assoluto di possedere e leggere tali opere, si ordinava che due esemplari dei volumi di ispirazione antiregalista, pubblicati da De Gregorio a Palermo nel 1596 e nel 1598, venissero bruciati alla presenza del popolo «per mani dell'Esecutore d'Alta Giustizia»<sup>7</sup>. Analoga sorte era toccata in seguito all'ordine reale del 22 marzo 1766 alle *Aurae decisiones* del magistrato Francesco Milanese, altro feudista coevo di De Gregorio<sup>8</sup>.

Ma non era tutto. Dal momento che De Gregorio era «un autore di grand'uso nel foro siculo per le materie feudali», era stabilito che il presidente del Tribunale della Gran Corte Stefano Airoidi lo facesse ristampare «spurgato delle dinotate false stomachevoli, e sediziose dottrine»<sup>9</sup>. Questione tutta interna, dunque, quella di una trattatistica giuridica che rischiava di essere utilizzata dal potere baronale per arginare le rinnovate pretese del sovrano e i progetti di riforma; un'introflessione dell'orizzonte visivo del controllo censorio che nasceva dall'esigenza di comprimere gli spazi di movimento dell'agitazione baronale e le prerogative lesive dei diritti regi<sup>10</sup>.

<sup>5</sup> Cfr. E. Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano*, Sansoni, Firenze, 1943, p. 189.

<sup>6</sup> Sulla riforma tributaria cfr. F. Renda, *La grande impresa. Domenico Caracciolo viceré e primo ministro tra Palermo e Napoli*, Sellerio, Palermo, 2010, pp. 77-100.

<sup>7</sup> P. De Gregorio, *Tractatus De Vita et Militia, De Dote de Paragio, De Judicijs Causarum Feudalium, cum Additionibus, Summariis, Argumentis ac Indice tum quaestionum, tum etiam rerum omnium locupletissimo*, Panormi, apud Io. Antonium de Franciscis, 1596; Id., *De Concessione Feudi Tractatus*, Panormi, apud Io. Antonium de Franciscis, 1598.

<sup>8</sup> F. Milanese, *Aurae decisiones magnae regiae Curiae, Venetiis*, 1596.

<sup>9</sup> Bcp, LX H20, *Avviso sulla proibizione di leggere i Trattati di Pietro di Gregorio De Judiciis Causarum Feudalium. Si ordina di bruciarne due copie in presenza del popolo*, 23 aprile 1783, documento non numerato. In realtà il governo non fece ristampare le opere. Cfr. su questo E. Pontieri, *Il tramonto del baronaggio siciliano cit.*, pp. 191-192.

<sup>10</sup> Sulla resistenza alle riforme caraccioliane, e per una bibliografia, cfr. il recente volume di R. Cancila, *Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna*, Quaderni

Ma la lotta era condotta pure sul fronte delle delazioni. Si temeva sempre più l'exasperazione del conflitto attraverso l'affissione di libelli e satire sbeffeggianti, o in rime o in prosa, e così il 6 febbraio 1782 giungevano da Caracciolo le indicazioni sulle misure da adottare contro le pasquinate: «alla persona, la quale rivelerà, e denunzierà gli autori di tali delitti da un mese a questa parte commessi», se ne «somministrerà le pruove (la qual persona sarà tenuta colla ultima segretezza, e non mai rivelata)», era concesso il premio di 300 onze, «che le saranno tantosto corrisposte dal governo». Qualora poi il delatore avesse partecipato al delitto, si aggiungeva, a questi sarebbe stata concessa l'impunità<sup>11</sup>. Il successivo 29 aprile veniva ripubblicato il bando *Sugli abusi delle Stampe da parte di chi vuole offendere*<sup>12</sup>.

L'attenzione censoria, centrata sulle invise dottrine feudali che corrompevano l'integrità del regno dall'interno, era affiancata pure da più concreti timori per le epidemie che giungevano dal mare: si manifestava così una necessità di oggettivare la paura per la contaminazione, che essa si diffondesse per mezzo di malattie o libri. Ed è singolare tale conversione nella percezione del pericolo – del resto non nuova in età moderna, com'è già stato osservato per altri contesti<sup>13</sup> – che si materializzava di volta in volta in un'azione normativa procedente dai libri agli uomini, a esplicitare un'insolita polarizzazione delle strategie repressive.

Peraltro, limitatamente al discorso che è qui in oggetto, gli anni ottanta e novanta, se osservati più d'appresso, non possono essere intesi come lo sfondo opaco e indifferenziato su cui astratte angosce si reificavano, il puro sedime di rappresentazioni irrazionali – e come tali sempre uguali – secondo un paradigma tendente a protrarre l'«utopia di una storia immobile». Ancora una volta, caso mai, occorre restituire a tale scenario tutta la sua storicità – ciò che equivale pure a sottrarlo alle insidie del «dominio dell'immaginario», fiorente in alcune velleitarie letture dell'Illuminismo, per riconfigurare le reali dinamiche dei poteri e l'incessante trasformazione delle strategie in atto<sup>14</sup>.

- Mediterranea - ricerche storiche, 24, Associazione no-profit Mediterranea, Palermo, 2013, in part. cap. V, «La sfida: far valere la legge. Caracciolo vs baronaggio», pp. 183-214.

<sup>11</sup> Bcp, LX H10, *Bando e Comandamento d'ordine di Caracciolo*, 6 febbraio 1782, 36r-v.

<sup>12</sup> Bcp, LX H19, *Sugli abusi delle Stampe da parte di chi vuole offendere*, 29 aprile 1782, il documento non è numerato.

<sup>13</sup> Per la realtà cinquecentesca della Roma dei papi cfr. M. Caffiero, *Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Einaudi, Torino, 2012, cap. I, in part. i paragrafi «Dai libri alle persone: lettori eretici di libri eretici» e «Dall'olocausto dei libri a quello delle persone», pp. 20-26 e 42-43.

<sup>14</sup> Così Giuseppe Giarrizzo, che chiede di contrapporre ai fortunati temi della 'propaganda' e della 'gestione del consenso', i più cogenti argomenti della «composità del potere

Il 29 dicembre 1781, dunque, l'indomito viceré imponeva una svolta alla annosa questione delle incursioni barbaresche, fornendo non solo supporto logistico e protezione militare ai mercantili che partivano da Trapani per fare commercio coi porti oltre Gibilterra, ma razionalizzando pure il controllo interno delle coste. Nello stesso 1781, del resto, anche la Sicilia aveva avuto la sua *Narrenschiff*, quando una nave «di costruzione del Nord, quasi disalberata, a segno che credesi abbandonata d'equipaggio, e governo» era andata «vagando irregolarmente» fra Pantelleria, Malta e la Barberia. È in questo contesto che alcune circolari avevano messo in stato di allerta le «Università maritime» siciliane, ordinando loro «di dover custodire il Littorale tutto con duplicate guardie di sanità» – per l'esattezza una guardia ogni mezzo miglio di costa, di giorno e di notte – perché fosse «esentato dalla peste il Regno tutto»<sup>15</sup>.

Poco più di un quarantennio dopo, il 27 novembre 1826, una comunicazione riservata del ministro della Real Polizia di Stato a sua eccellenza il marchese Pietro Ugo delle Favare, consigliere di stato, ministro segretario e luogotenente generale di sua maestà in Sicilia, sulla scorta di «notizie fondate» metteva in guardia circa un imminente sbarco di libri «che da Parigi vanno a farsi per cotesti reali domini». Erano questi «di non buon andamento» e «marcabili» soprattutto per le opinioni politiche professate. Impossibilitato a «designare il posto o la spiaggia preciso del diloro futuro destino», il ministro lasciava al marchese, in forza «della di Lei somma saggezza», la scelta su cosa «trovar conveniente di farne» e sulle misure da adottare<sup>16</sup>. I libri, caricati nelle navi in piccoli «involti» o casse, dunque, rischiavano ancora di ammorbare il regno con dottrine definite da lunga data come «pestilenti».

Tra i due provvedimenti che abbiamo appena ricordato erano nel frattempo occorsi grandi mutamenti: nel primo trentennio dell'Ottocento nell'isola l'apparato di Polizia controllava ormai integralmente la

---

in atto» e soprattutto degli «interessi in gioco»: Id., *Fare i conti col Settecento*, in *Il Settecento negli studi italiani. Problemi e prospettive*, a cura di A.M. Rao e A. Postigliola, Biblioteca del XVIII secolo (13), serie della Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2010, p. XV.

<sup>15</sup> Bcp, LX H9, *Raccolta di Reali Dispacci*, 101r-104v. Circolari dal contenuto analogo erano state emanate già settant'anni prima: un bando del 31 agosto 1711 aveva informato «i giurati delle città marittime del Regno dell'epidemia manifestatasi nella città di Orano e dintorni» e comandato di «interrompere i commerci con la suddetta città» (Bcp, LX H8A, 115r); un bando del 7 settembre 1712 si era occupato di una nave francese proveniente da Alessandria di Egitto, su cui era scoppiata un'epidemia, richiamando l'attenzione sulla necessità di interrompere ogni rapporto commerciale con questa città (cfr. ivi, 139r).

<sup>16</sup> Asp, *Real Segreteria di Stato, Polizia, anno 1826*, filza 87, fasc. 143-32, 1112r-v.

censura<sup>17</sup>, anche se qui il processo si era sviluppato più in ritardo rispetto ad altre realtà italiane, dove già nel XVIII secolo lo Stato aveva avvocato a sé un meccanismo ritenuto sempre più cruciale, sia sul piano del controllo repressivo che su quello più complesso dell'apertura a una «regolata clandestinità»<sup>18</sup>.

## La censura borbonica in Sicilia nel XVIII secolo

*Ormai, Principe, son persuaso, che  
questa scienza si apprende più in  
campagna che a tavolino coi libri ...  
bisogna con occhio armato di buon senso  
osservar la campagna e sentir i contadini  
con orecchio filosofico*  
(Paolo Balsamo al Torremuzza,  
Firenze 6 ottobre 1787)<sup>19</sup>

In un sistema binario di controllo dei libri, retto su una prassi negoziale confermata dai concordati del 1741 e del 1791, che avevano stabilito che per i volumi stampati nel regno e per quelli provenienti da oltre faro si proseguisse con la censura del magistrato regio e dell'ordinario ecclesiastico<sup>20</sup>, pare che le vere novità apportate nel XVIII secolo fossero quella relativa al ruolo del Presidente della Regia Gran Corte – a cui a partire dal 1757 era affidata l'approvazione dei volumi da stamparsi, che sostituiva così il sovrano in questa delicata mansione

<sup>17</sup> Il 17 luglio 1823 venivano sottoposti alla revisione e al permesso della Polizia gli «affissi al pubblico, anche stampati nella tipografia reale di guerra»: Asp, *Real Segreteria di Stato, Polizia, anno 1823*, fasc. 27, 850r.

<sup>18</sup> Cfr. S. Landi, *Il governo delle opinioni. Censura e formazione del consenso nella Toscana del Settecento*, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 168 ss. Rinvio pure, dello stesso autore, al più recente *Stampa, censura e opinione pubblica in età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2011, in part. il cap. IV: «Le logiche della censura», pp. 71-94.

<sup>19</sup> Bcp, Qq E136, *Principe di Torremuzza, Carteggio*, 277v.

<sup>20</sup> È ormai opinione storiografica condivisa che l'influenza del papato agisse in Italia nel senso di un accordo tra la Chiesa e lo Stato in materia di censura, che fu comune, sia pur in forme differenti, a tutti gli stati della penisola (per una riflessione cfr. M. Cavarzere, *L'ambiguità della censura*, «Studi Storici», 3/2012, p. 1007). Sull'orientamento ecclesiastico in materia di libri nel XVIII secolo cfr. P. Delpiano, *Il governo della lettura. Chiesa e libri nell'Italia del Settecento*, Il Mulino, Bologna, 2007. Sulla 'politica dell'informazione' e sul potere censorio nella prima modernità cfr. il recente M. Infelise, *I padroni dei libri. Il controllo sulla stampa nella prima età moderna*, Laterza, Roma-Bari, 2014, che riprende il discorso sulla centralità di Venezia come centro di propulsione editoriale relativamente autonomo dall'autorità ecclesiastica. Sull'esperienza veneziana, e sulla sua peculiarità in relazione alla questione della circolazione libraria settecentesca e al controllo censorio, dello stesso autore, *L'editoria veneziana nel '700*, Franco Angeli, Milano, 1989, in part. pp. 62-131.

– e quella che riconduceva al dibattito sulle implicazioni della soppressione dell'Inquisizione (1782)<sup>21</sup>. Soppressione che faceva sorgere alcuni interrogativi circa l'azione repressiva da adottare sui libri una volta che anche la presa del tribunale, cui tradizionalmente nell'isola spettavano competenze censorie di «seconda istanza» (toccava infatti ai vescovi la censura preventiva), fosse venuta meno<sup>22</sup>. Come è stato osservato da Marco Cavarzere, se in Sicilia, ma anche in Sardegna – terre sottoposte alla giurisdizione dell'Inquisizione di Spagna – gli Indici romani non avrebbero dovuto avere attuazione, perché privi dell'approvazione ufficiale, in realtà in queste isole si continuò a seguire l'Indice tridentino che attribuiva agli ordinari questa funzione di controllo<sup>23</sup>.

Poche e farraginose le informazioni che possediamo invece relativamente alla prammatiche sanzioni cinque e seicentesche sulla censura delle stampe, già prese in esame in un lontano lavoro di Francesco Scaduto<sup>24</sup>. La prima disposizione risaliva al 1561, appena tre anni dopo il primo Indice paolino redatto dall'Inquisizione, e faceva divieto assoluto di stampare senza il permesso viceregio<sup>25</sup>. Prammatiche più ampie erano state poi emanate nel 1660 e nel 1673, anche se gran parte dei provvedimenti sono da individuare nel Settecento, quando le disposizioni del secolo precedente venivano riprese e accresciute<sup>26</sup> – situazione analoga al napoletano, del resto, dove più di metà delle venti prammatiche in materia di stampa erano emanate nel XVIII se-

<sup>21</sup> Il 14 giugno 1782 un *Bando, e comandamento d'ordine dell'Eccellentissimo Signor D. Domenico Caracciolo* reiterava tutte le precedenti disposizioni in materia di stampa (Bcp, *Raccolta di Reali Dispacci*, 237r-232v).

<sup>22</sup> A differenza della Spagna, da cui formalmente l'Inquisizione siciliana dipendeva, contro le *Prammatiche* regie di Spagna prevalsero nell'isola le *Regole* dell'Indice: cfr. V. Frajese, *La censura in Italia. Dall'Inquisizione alla Polizia*, Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 90. Cfr. pure A. Borromeo, *Inquisizione spagnola e libri proibiti in Sicilia ed in Sardegna durante il XVI secolo*, «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», XXXV-XXXVI (1983-84), pp. 217-271. Sulle dinamiche che vedono in Spagna la crisi del controllo inquisitoriale e il conseguente rafforzamento della censura di Stato nel XVIII secolo, cfr. L. Domergue, *La censure des livres en Espagne à la fin de l'Ancien Régime*, Casa de Velasquez, Madrid, 1996, pp. 304 ss.

<sup>23</sup> Nel Seicento «in questa terra al di fuori della giurisdizione romana la Congregazione dell'Indice cercò di insinuarsi grazie ai suoi rapporti con l'arcivescovo di Palermo, che poteva imporre le proibizioni di libri in virtù del suo ruolo di metropoli. Attraverso quest'uso della primazia metropolitana la Congregazione inviava lettere all'episcopato siciliano e lo subordinava al controllo di Roma»; M. Cavarzere, *La prassi della censura nell'Italia del Seicento. Tra repressione e mediazione*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2011, pp. 34 ss.

<sup>24</sup> F. Scaduto, *Censura della stampa negli ex Regni di Sicilia e di Napoli*, «Il Circolo Giuridico», a. XVII, fasc. IV, V, VI, 1886.

<sup>25</sup> *Pragmaticarum regni Siciliae novissima collectio*, vol. I, p. 442, Palermo 29 gennaio 1561.

<sup>26</sup> Cfr. F. Scaduto, *Censura della stampa negli ex Regni di Sicilia e di Napoli* cit., pp. 8-9.

colo, in una fase in cui l'attenzione normativa del governo pare visibilmente incrementata<sup>27</sup>.

Una disposizione di Fogliani risalente al 19 febbraio 1757, che riprendeva in modo sostanzialmente invariato il contenuto dei provvedimenti sulla stampa del 1660 e del 1734, sia pure indirettamente aveva posto per la prima volta l'attenzione sugli effetti generati dalla censura preventiva e sulla conseguente ricaduta sulla circolazione clandestina delle opere stampate all'estero, o con falso luogo di stampa, che per converso avrebbero visto il loro aumento esponenziale, generando così un temuto crescendo di interesse:

E poiché l'esperienza à dimostrato, che Taluni, ai quali non sono state approvate in questo regno, per stamparsi l'opere, che àn preteso dare alla stampa, àn mandato quelle a stampare fuori regno, e poi anno introdotto in questo regno libri stampati, e pubblicatili, senza approvazione alcuna, e altri con temerario ardire àn fatto stamparli furtivamente in questo medesimo regno, con far comparire nello stesso libro, o scrittura, di essere stati stampati fuori regno, con apporvi nomi apocriphi, ed anonimi, in qual guisa si sono stampate cose non solo indegne di pubblicarsi, ma che avrebbero soltanto meritato la luce delle fiamme.

Il permesso per l'importazione dei libri provenienti dall'estero, si precisava, era concesso solo se condizionato da un precedente diniego di stampa dell'opera di cui si richiedeva l'introduzione nel regno<sup>28</sup>. Nel caso in cui le opere non avessero ottenuto il *publicetur* le pene per tutti i contravventori, dagli autori ai librai, erano una multa di «onze cento applicande al Regio Fisco» e cinque anni di 'galea'. Quanto agli stampatori, nel caso di traffici illeciti, essi sarebbero incorsi invece nel pagamento delle cento onze e nella galea per «tutto il tempo della loro vita»<sup>29</sup>.

Il discorso sulla necessità della funzione di controllo si rapportava inevitabilmente con i limiti dell'azione di censura preventiva, esplici-

<sup>27</sup> Per la censura nel Regno di Napoli cfr. P. Lopez, *Inquisizione, stampa e censura nel Regno di Napoli tra '500 e '600*, Edizioni del Delfino, Napoli, 1974; M. Consiglio Napoli, *Editoria clandestina e censura ecclesiastica a Napoli all'inizio del Settecento*, in A.M. Rao (a cura di), *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo*, Liguori, Napoli, 1988, pp. 333-351; Ead., *Letture proibite. La censura dei libri nel Regno di Napoli in età borbonica*, Franco Angeli, Milano, 2002; M. Sabato, *Poteri censori. Disciplina e circolazione libraria nel Regno di Napoli fra '700 e '800*, Prefazione di G. Galasso, Congedo Editore, Galatina, 2007; G. Imbruglia, *Censura e giurisdizionalismo nel secondo Settecento a Napoli. Il Delegato alla Reale Giurisdizione*, in E. Tortarolo (a cura di), *La censura nel secolo dei Lumi. Una visione internazionale*, Utet Libreria, Torino, 2011, pp. 115-148.

<sup>28</sup> Cfr. sempre F. Scaduto, *Censura della stampa negli ex Regni di Sicilia e di Napoli* cit., p. 9.

<sup>29</sup> Bcp, LX H9, *Raccolta di Reali Dispacci*, 232r-v.



tando una sostanziale distonia nelle finalità: a emergere era infatti la necessità di tutelare l'espansione del mercato editoriale, che era un settore produttivo in crescita, a cui si affiancava il riguardo da parte del governo per la crescente domanda di lettura, che nell'isola si andava affermando in un pubblico colto. Anche in Sicilia, dunque – che in ciò è allineata con la più ampia realtà europea dell'area mediterranea<sup>30</sup> – l'industria tipografica non poteva essere eccessivamente costretta entro rigide maglie censorie, per motivazioni che erano di tipo commerciale e perché il libro era nel frattempo entrato prepotentemente tra gli interessi di una nuova *élite* culturale: un gruppo di raffinati riformatori, di solide letture, particolarmente attento alle sorti della «gioventù studiosa», secondo la locuzione che appare nell'incarico di custodia della Biblioteca Regia di Palermo (1779)<sup>31</sup> e che ritorna nella lunga vicenda della costituzione della Reale Accademia degli Studi e poi dell'Università<sup>32</sup>. Erano gli eruditi formati presso il Collegio dei Teatini negli anni quaranta, quella nuova *élite* intellettuale cittadina di cui facevano parte i Torremuzza, Biscari, Airoidi (v'era tra loro anche Giuseppe Beccadelli Bologna, che nel 1776 sostituiva Tanucci come primo segretario di Stato)<sup>33</sup>.

Quanto ai roghi di libri, di cui pure il documento di Fogliani reca traccia, il richiamo alle fiamme non era un semplice espediente retorico: nella Palermo della seconda metà del XVIII secolo il governo, tramite il boia, bruciava a più riprese presso i «quattro Cantoni» le opere che si erano schierate in passato contro le regalie e a sostegno dei baroni, in una spinta regressiva che per intensità, almeno a prima vista, pare priva di analogie con il resto degli stati italiani<sup>34</sup>. A Napoli, solo dopo i tumulti del 1820 sarà Ferdinando I a decidere di affrontare la questione attraverso la redazione di un *Indice delle produzioni degne del fuoco* (2 giugno 1821) – modellata del resto sul nuovo *Indice dei libri proibiti* emanato da Pio VII del 1819 – che avrà effetto già a fine giugno, quando

<sup>30</sup> Cfr. E. Tortarolo, *L'Illuminismo. Ragioni e dubbi della modernità*, Carocci, Roma, 1999, pp. 189-190.

<sup>31</sup> Asp, *Commissione Suprema Pubblica Istruzione, Registro di Consulte (1778-79)*, busta n. 5, 93r.

<sup>32</sup> Cfr. O. Cancila, *Storia dell'Università di Palermo dalle origini sino al 1860*, Laterza, Roma-Bari, 2006, pp. 35-213.

<sup>33</sup> Più ampiamente, sul processo di rinnovamento della cultura siciliana al giro di boa del secolo, G. Giarrizzo, *Appunti per la storia culturale della Sicilia settecentesca*, «Rivista Storica Italiana», n. 79 (1967), pp. 573-627 e M. Verga, *Per una storia delle accademie di Palermo nel XVIII secolo. Dal «letterato» al professore universitario*, «Archivio Storico Italiano», 1999 (CLVII), n. 5, pp. 453-536.

<sup>34</sup> Alcune considerazioni su questo sono in F. G. La Mantia, *Su i libri legali bruciati in Palermo per mano del boia*, «Archivio Storico Siciliano», a. XII, 1887, pp. 458-464 e N. Cusumano, *Joseph Sterzinger Aufklärer teatino tra Innsbruck e Palermo (1746-1821)* cit., pp. 76-79.

a piazza Castello andranno in fumo tre balle di libri di Voltaire, Diderot e D'Alembert<sup>35</sup>.

Qualche dato in più relativamente al piano organizzativo della censura di stato in Sicilia ci viene da un dispaccio di Caramanico risalente al marzo del 1794. Nel documento era asserito che secondo «l'antico stabilimento, confermato benanche da S.M. nel 1779 e 1791», per ogni volume che si stampava nel regno bisognava fornire quindici «corpi o siano esemplari» alla corte reale perché venissero distribuiti ai consiglieri di Stato e ai ministri della Giunta di Sicilia. L'incarico era affidato a Rosario Gregorio, perché «curasse la riscossione da' librai e stampatori» delle copie dovute<sup>36</sup>.

Non v'è traccia, invece, almeno sino al 1799, l'anno della repressione anti-giacobina, di una normativa per i libri provenienti «da fuori regno»<sup>37</sup>. Nonostante alcuni divieti relativi soprattutto alla censura preventiva, come ho già ipotizzato altrove, sino allo scorcio del XVIII secolo, almeno per quanto attiene al controllo dell'immissione dei volumi provenienti da fuori, non si può parlare di un innalzamento dei livelli di guardia, essendo state prevalenti le urgenze di aggiornamento e apertura alla cultura moderna. È il caso degli eruditi che presiedevano la *Deputazione de' Regi Studij*, che anteponevano alle prerogative censorie l'istanza di reperimento su larga scala dei libri destinati alla Regia Accademia e alla biblioteca nata su impulso del sovrano nei luoghi che erano stati dei Gesuiti prima dell'espulsione (1767)<sup>38</sup>.

Né devono stupire i radi provvedimenti sulla produzione filosofica d'oltralpe, essendo allineati a quanto già deciso per il napoletano. Va da sé che su alcuni volumi ritenuti particolarmente sediziosi bisognava esercitare il controllo più capillare. Nel 1769 un nuovo bando di Fogliani

<sup>35</sup> Cfr. M. Berengo, *Cultura e istituzioni nell'Ottocento italiano*, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 78.

<sup>36</sup> Bcp, Qq F60, *Dispacci viceregi, lettere di ministri al can. Gregorio*, 27r. Il 30 aprile 1787 a Gregorio, allora alle prese con le ricerche sugli arabi in Sicilia, è riservata l'attenzione di Caramanico, che raccomandava «i vescovi e superiori de' luoghi pii, e monasteri, ed altri, che avessero archivio» affinché prestassero ogni assistenza al canonico della cattedrale e gli dessero «libero adito ne' medesimi» (Bcp, Qq F60, *Dispacci viceregi, lettere di ministri al can. Gregorio*, 1r).

<sup>37</sup> Sull'immissione di *livres philosophiques* a Napoli cfr. A.M. Rao, *La stampa francese a Napoli negli anni della Rivoluzione*, «Mélanges de l'Ecole française de Rome, Italie et Méditerranée», t. 102, 1990, 2, pp. 469-520. Relativamente ai periodici napoletani e all'eco degli eventi di Francia cfr. ancora Ead., *La Rivoluzione francese nella stampa periodica napoletana*, «Prospettive settanta», XI, 1989 (Guida, Napoli, 1990), pp. 44-61.

<sup>38</sup> Dopo la fine dell'Inquisizione, sancita solennemente il 6 marzo 1782, nel clima di effervescenza e di rilancio dell'attività riformistica corroborato dal traguardo della soppressione del *terrible monstre*, nel successivo mese di novembre Caracciolo stesso si apprestava a inaugurare la Biblioteca Regia. Cfr. ancora N. Cusumano, *Joseph Sterzinger Aufklärer teatino tra Innsbruck e Palermo* cit., pp. 57 ss.

aveva già accusato l'immissione dei volumi di contrabbando, introdotti con troppa facilità perché spesso di dimensioni ridotte, e indicato esplicitamente i titoli di cui era fatto divieto assoluto di possesso e di lettura:

Tali sono in specialità: La philosophie de l'Histoire: Dictionnaire theologique (attribuito a Voltaire); La Chan delle d'Arras; Droits de l'homme sur l'homme christianisme devoilé. Analyse de la religion chretienne par monieur Marsais. Examen important par Milord Bolingbroke; Catechisme du l'honnete homme. Dialogo de qui doute et de qui adore. Derniers mots d'Epietetete a son fils. Idee la Mothe de Vayer. E finalmente un Libretto intitolato: Memoire sur les Libertes del'Eglise Gallicane; il qual tende ad abolire il Papato, e la sua primazia nella Chiesa<sup>39</sup>.

Era il compendio della nuova catechesi libertina e 'filosofica' dei Voltaire, Du Laurens, Holbach, per non dire del volume sul gallicanesimo di Étienne Mignot, pubblicato ad Amsterdam nel 1755. Un anno appena ed era l'arcivescovo Serafino Filangeri (1762-76) a colpire con un'istruzione pastorale i «libri pericolosi»: nel ricordare la degenerazione di un sistema di controllo che aveva allargato troppo le maglie attraverso le licenze di lettura, questi provava così ad arginare la 'cospirazione antireligiosa'. Occorreva porre rimedio alla piaga della diffusione della letteratura filosofica ribadendo che il divieto di lettura in realtà «non soggiace a dispense, né ad eccezioni<sup>40</sup>. Il massone danese Friedrich Münter ricordava, in un contesto profondamente mutato rispetto agli anni di Filangeri, come l'arcivescovo di Palermo Francesco Ferdinando Sanseverino (1786-93), che aveva «il diritto di accordare licenza de' libri proibiti, eccettuata alcuni pochi, che secondo l'Indice romano ancora un vescovo non può farne uso», avesse in realtà «autorizzato il Bibliotecario [Sterzinger] di condursi sull'oggetto secondo la propria sua persuasione<sup>41</sup>.

Quella stessa produzione 'filosofica', del resto, che nei medesimi anni era ampiamente rappresentata nella raccolta messa su dal cano-

<sup>39</sup> Bcp, LX H19, *Bando che vieta di ritenere presso di sé o nella propria libreria li divisati Libri dalla M. S. interdetti e proibiti*, 14 agosto 1769. Cfr. sempre F. Scaduto, *Censura della stampa negli ex Regni di Sicilia e di Napoli* cit., pp. 46-47.

<sup>40</sup> *Istruzione pastorale di monsignore D. Serafino Filangeri arcivescovo di Palermo intorno alla lettura de' libri pericolosi*, Palermo, presso Gaetano Maria Bentivegna stampatore camerale, 1770. Cfr. M. Rosa, *Settecento religioso. Politica della ragione e religione del cuore*, Marsilio, Venezia, 1999, p. 203.

<sup>41</sup> Cfr. N. Cusumano, *Joseph Sterzinger Aufklärer teatino tra Innsbruck e Palermo (1746-1821)* cit., pp. 85-86.

nico della cattedrale Gaetano Barbaraci<sup>42</sup>, che era tra gli anticurialisti più in vista, insieme con Rosario Gregorio, entrambi revisori regi per il controllo delle stampe. Nelle sue lezioni di diritto canonico Barbaraci adottava un testo come la *Institutione iuris canonici* di Domenico Cavallaro, che ispiravano l'allievo Stefano Di Chiara, pure lui destinato a essere canonico della cattedrale e docente di diritto canonico – temperando anticurialismo e suggestioni filogianseniste questi si sarebbe poi avvicinato allo *jus ecclesiastico siculo* ricevendo l'elogio dello stesso Henri Grégoire<sup>43</sup>.

Il governo faceva affidamento dunque su uomini di soda dottrina, in grado di potenziare le istanze regaliste dando loro l'opportuno sostegno teologico. All'indomani della soppressione dell'Inquisizione (1782), proprio Barbaraci era nominato revisore, insieme con l'altro canonico Orazio La Torre, con la funzione di vigilanza sui volumi dopo che, come scriveva Caracciolo al ministro della Sambuca, «coll'abolizione del S.to Ufficio, in cui si appartenea la cura di conoscere, e d'invigilare se introducessero libri, che potessero contaminare la purità della religione o turbare i diritti del Principato», si sarebbe corso il rischio immediato di una mancanza di controllo<sup>44</sup>.

Dalla *Giunta de' Presidenti e Consultore*, organo di consulenza del viceré, irraggiava la nuova strategia di razionalizzazione e di accentramento: anche su questo versante l'ago della bilancia si spostava dalla parte del principe. A lungo contraddistinta da un gioco di riequilibrio tra le istanze del controllo ecclesiastico e di quello statale, soppresso il Tribunale inquisitoriale – e nonostante le disposizioni dei sinodi diocesani, ancora in vigore, che nel 1615 e nel 1673 avevano ribadito il divieto d'introduzione nel regno dei libri privi dell'approvazione ecclesiastica – l'azione di controllo censorio gravava ora soprattutto sul governo e sulle magistrature di Stato. A Napoli a stretto giro di boa una nuova

<sup>42</sup> Per la consistenza e soprattutto per l'analisi qualitativa della raccolta di Barbaraci, cfr. le due note conservate in Asu, vol. 40: *Nota de' libri rimessi nella Libreria Reale dalla Biblioteca del fu canonico Barbaraci*, ff. 74 ss. e *Nota de' Libri rimessi nella Libreria Reale in cambio de' duplicati venduti dalla libreria del fu canonico Barbaraci e di que' ricevuti dalla Stamparia Reale di Napoli 1790*, ff. 62 ss. I libri di Barbaraci ammontano a un numero totale di 384. Chi scrive conta di dare in breve alle stampe il catalogo di questa significativa raccolta.

<sup>43</sup> Uno scritto anonimo uscito a Palermo nel 1814 avrebbe rovesciato su Di Chiara l'accusa di essersi pasciuto delle opere di Febronio e di Van Espen. Per tutto cfr. la voce «Di Chiara Stefano» nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 39 (1991), consultabile adesso online: [http://www.treccani.it/enciclopedia/stefano-di-chiara\\_%28Dizionario-Biografico%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/stefano-di-chiara_%28Dizionario-Biografico%29/)

<sup>44</sup> La lettera di Caracciolo al marchese della Sambuca, datata Palermo 28 marzo 1782, è stata pubblicata in E. Pontieri, *Il riformismo borbonico nella Sicilia del Sette e dell'Ottocento*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1965, pp. 173-175.

disposizione vietava in materia di religione l'intervento diretto della censura ecclesiastica sui librai e sui volumi, riservando questa esclusiva competenza al sovrano, cui spettava pure il diritto di regio *exequatur* sulle bolle papali (1788)<sup>45</sup>.

Lontano dalle formule di rito tendenti a dipingere il ruolo dell'Inquisizione nel cruciale comparto di sorveglianza sui volumi, e nonostante i timori manifestati da Caracciolo nella succitata missiva al ministro della Sambuca, a esplicitare quanto timida fosse stata in realtà la presa del Tribunale sui libri alla vigilia della sua abolizione era la blanda azione di controllo esercitata dalla straordinaria e complessa personalità di mons. Salvatore Ventimiglia, l'ultimo inquisitore generale, già vescovo di Catania – colto bibliofilo e attento collezionista della produzione francese coeva – che fu sostenitore convinto di un regalismo illuminato in grado di guidare il riscatto civile dell'isola, di simpatie gianseniste e probabilmente massone<sup>46</sup>. Il Santo Ufficio di Sicilia, che egli conduceva con Caracciolo alla soppressione dopo il fallimento di un'ultima anacronistica difesa del principio della segretezza, era un istituto depotenziato da decenni nell'azione, che si limitava a pochi e irrilevanti processi per bigamia, reati magici e *solicitatio ad turpia*<sup>47</sup>.

Nel gennaio del 1783, un anno dopo l'abolizione, Caracciolo vietava inoltre ai prelati «l'uso de' Monitorj» e delle scomuniche «contrari alla disciplina de' Canonj, alla Podestà del Principe, alle leggi del Regno», che erano «dichiarati nulli, ed abusivi da' Reali Stabilimenti»<sup>48</sup>, a ulteriore sostegno del sostanziale travaso di poteri. Se a Napoli, dall'entrata della dinastia borbonica di Carlo I (1735), si osserva il rinnovarsi di una negoziazione con la censura ecclesiastica soprattutto nei frangenti critici del Concordato (1741) e nella fase di duro scontro giurisdizionalista – qui i censori regi avevano avuto la meglio, sostanzialmente esautorando presto l'effetto legale della censura ecclesiastica<sup>49</sup> – in Si-

<sup>45</sup> V. Frajese, *La censura in Italia. Dall'Inquisizione alla Polizia* cit., p. 128.

<sup>46</sup> Su Salvatore Ventimiglia mi permetto di rinviare alla voce da me curata in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi e V. Lavenia, Scuola Normale Superiore, Pisa, 2009, vol. 3, pp. 1660-1661. Per le riflessioni sulla connessione tra la massoneria settecentesca, l'antiquaria e la circolazione della produzione libertina cfr. G. Giarrizzo, *Massoneria e Illuminismo nell'Europa del Settecento*, Marsilio, Venezia, 1994, pp. 75-82.

<sup>47</sup> Per la fase finale dell'Inquisizione in Sicilia cfr. V. Sciuti Russi, *Inquisizione spagnola e riformismo borbonico fra Sette e Ottocento: il dibattito europeo sulla soppressione del "terribile monstre"*, Olschki, Firenze, 2009.

<sup>48</sup> «Perciò chiamo a tutte codeste Corti di vegliare attentamente, qualora si retendesse di passare a censura d'impedirne subitamente l'abuso, e per non allegarsi ignoranza di questa Nostra Disposizione in ogni futuro temo farete le presenti registrare in ogni Pubblico Archivio, per esattamente, e con puntualità sempre eseguirsi. Tanto adempirete. Palermo 15 gennaio 1783. Caracciolo»: Bcp, LX H11, 293r-v.

<sup>49</sup> M. Consiglia Napoli, *Letture proibite. La censura dei libri nel Regno di Napoli in età borbonica* cit., p. 12.

cia, dove pure si ebbe il medesimo approdo, nel senso del progressivo svuotamento dall'interno del ruolo dell'Ecclesiastico, l'ago della bilancia della strategia del controllo censorio pare spostarsi in maniera decisiva solo dopo l'abolizione del Tribunale e, in un secondo momento, nella cruenta fase della repressione antigiacobina. Quando cioè Ferdinando I, nel rinunciare al taglio decisamente anticurialista delle riforme precedenti – sposando dunque le necessarie ragioni di un'alleanza col clero – rafforzava ora la censura come apparato governativo per controllare la deriva delle spinte antireligiose e per puntellare le prerogative regie esposte ai tumultuosi eventi rivoluzionari.

Una repressione su larga scala coincideva con l'arrivo a Palermo dei reali in fuga da Napoli nel dicembre del 1798, che in realtà era già stata anticipata nel 1795 in occasione del tentativo di rivolta repubblicana di Francesco Paolo Di Blasi, che aveva aumentato l'ansia del pericolo giacobino nell'isola – tanto più che il 'contagio' si era manifestato ad appena due anni dall'editto di espulsione dei francesi. Come comunicato nel giugno 1795 dall'arcivescovo e governatore di Sicilia Lopez Royo al presidente della Regia Gran Corte, il re, dopo aver esaminato le carte del processo contro Di Blasi e gli altri complici rei della cospirazione di stato, aveva osservato «con piena soddisfazione» l'esecuzione della sentenza, avendo essa sortito «nel popolo quella giusta impressione, che deve fare la punizione di così esecrando delitto». Il sovrano si era inoltre felicitato «di veder subito troncato dalle radici qualunque benché minimo germoglio di sedizione, e turbolenze in cotesto Regno di Sicilia»<sup>50</sup>.

Un anno appena e le nuove misure precauzionali investivano i sudditi del regno, ai quali era fatto divieto di recarsi 'oltre faro', poiché una volta rientrati avrebbero potuto propagare le idee eversive (1796). In data 8 maggio 1798 ancora Lopez Royo – che in questo delicato momento si distingueva in un'azione volta a impedire la formazione di un partito filofrancese – emanava un bando molto duro sugli stranieri dimoranti nel regno, nel quale si faceva riferimento alla «qualità» dei forestieri in entrata: occorreva distinguere tra lo straniero con passaporto<sup>51</sup>, che aveva accesso per svolgere attività, da chi ne era sprovvisto, che andava espulso<sup>52</sup>. Ciò avveniva in simultanea con la stretta sui

<sup>50</sup> Bcp, LX H9, 142r-v.

<sup>51</sup> Sul tema dei documenti di identificazione cfr. ora L. Di Fiore, *Confini e documenti d'identità nel Mezzogiorno continentale preunitario*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013.

<sup>52</sup> Bcp, LX H13, il documento non è numerato; entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando gli stranieri avrebbero dovuto recarsi presso il Tribunale della Gran Corte con una supplica «nella quale additino il luogo della propria abitazione, e con legittimi documenti giustificchino, ch'essi siano benestanti, o addetti al commercio, alle arti, ai mestieri,

libri, che in breve avrebbero ricevuto un'attenzione ben più serrata che in passato. Era stato il teatino Sterzinger a svolgere da solo l'incarico di revisore regio per i volumi importati da fuori regno dal 1787 al marzo 1799, quando il governo aveva deciso di allargare il numero dei revisori. A quello del prestigioso bibliofilo nipontano, che era anche direttore della Biblioteca Regia, erano stati affiancati altri sette nomi, tra cui personaggi del calibro di Rosario Gregorio – che avrebbe ampliato sempre più le sue funzioni all'interno dell'apparato della censura borbonica – e il sacerdote giusnaturalista Vincenzo Fleres, autore di un compendio delle *Istituzioni di diritto naturale* apparso in due parti nel 1756 e nel 1759<sup>53</sup>.

A scandire l'emergenza del '99 era un crescendo di provvedimenti che si succedevano quando la percezione del pericolo della diffusione del 'fiele rivoluzionario' per mezzo della stampa raggiungeva livelli prima impensabili. Il 5 maggio spettava al delegato alle stampe Giovanni Battista Asmundo Paternò trasmettere a Rosario Gregorio il dispaccio del precedente primo maggio da parte della Segreteria di Stato:

o in condizione servile». Chi non aveva i permessi doveva lasciare la capitale entro 48 ore dal giorno della «intima», pena l'arresto. A Palermo «coloro che saranno addetti alla mercatura» dovevano munirsi di un certificato sottoscritto che assicurava che «tali forastieri esercitino in questa capitale la mercatura con propri fondi, e siano di buona vita, e fama». Il forestiero doveva inoltre munirsi di «una fede tanto del conservatore degli atti criminali del Tribunale della Regia Gran Corte, quanto del maestro notaro della corte capitanale di non avere né processi, né rubriche». I forestieri al servizio di potenze estere di passaggio nel regno dovevano essere in possesso di un permesso per mezzo della Real Segreteria di Affari Esteri, finalizzato all'ottenimento della residenza. I naturalizzati erano esentati da questa normativa in quanto divenuti sudditi di sua Maestà. Chi faceva «commorare in sua casa persone forastiere», doveva «dar notizia di questo entro ore ventiquattro a quel rispettivo magistrato». I capitani dei bastimenti che approdavano a Palermo dovevano dare notizia degli stranieri agli ufficiali locali della Deputazione di Salute, che entro 24 ore lo avrebbero comunicato ai magistrati competenti.

<sup>53</sup> Bcp, Qq F60, *Dispacci viceregi, lettere di ministri al can. Gregorio*, 35r-v: «Per i regi revisori ed esaminatori delle stampe in questo Regno di Sicilia ha il Re eletti il Can.co Rosario Gregorio, il P. Antonio Barcellona dell'Oratorio, il Can.co Vincenzo Fleres, il P. Reggente Mallia de' Conventuali, il Can.co D. Girolamo Basile, il Parroco D. Raffaele Piazza, il P.D. Giuseppe Sterzinger, ed il Can.co D. Baldassarre Leone. [...] che a tenore del sistema finora tenuto, per questa Capitale ogni scrittura, la qual si voglia stampare, sia libro, sia foglio volante, debba in prima presentarsi all'ordinario, per farne dal revisore ecclesiastico osservarne l'ortodossia della dottrina, ed indi al revisore regio, per invigilare massimamente sopra tutto ciò, che possa interessare e lo Stato, e la Sovranità. Dopo le quali approvazioni, debba il suddetto delegato implorare dalla M.S. la facoltà di pubblicare la stampa, e per lo regno, debba di ogni scrittura da stamparsi rimettersi copia autentica al cennato delegato, il quale dopo l'approvazione del revisore regio, chiederne debba da S.E. il *Publicetur*».

S.M. ha ordinato e vuole che si debbano all'istante confiscare nelle librerie, quando vi si trovino, tutti i libri degli Atei, de' Deisti, e de' Libertini, come quelli che sono destinati unicamente a corromper la Religione e i costumi, ed a perturbar lo Stato: che i libri di scienze, o di facoltà proibiti dall'Ecclesiastica, e Civil Potestà non debbano vendersi da' librai, ed in conseguenza i regi revisori non possano, né debbano accordarne il permesso: e che li romanzi, le tragedie e le comedie, le quali non portano in fronte approvazioni de' Tribunali ecclesiastici e civili d'Italia dove sono state stampate, o che per pubblica opinione, e per i nomi medesimi de' loro autori sono diffamate debbano esaminarsi diligentemente da' Regi Revisori, e quando non contengano cose contra la Religione, lo Stato, ed i buoni costumi, essi Revisori permetterne debbano la vendita indistintamente ma non debbano permettere che i libri si vendano in conto alcuno, qualora vi sia cosa contro lo Stato, la Religione, ed i buoni costumi<sup>54</sup>.

Il delegato alle stampe chiedeva inoltre a Gregorio di riservare una particolare attenzione ai cataloghi che gli sarebbero stati inviati per l'esame ed ai libri «da confiscarsi» e quelli di cui si sarebbe dovuta «impedirsi la vendita». Un compito che spettava agli otto revisori, che «unitamente in congresso», con la massima celerità avrebbero dovuto farsi carico dell'esame dei cataloghi di tutti i libri presenti a Palermo e poi nel regno. I volumi che potevano essere venduti erano quelli inseriti nei cataloghi approvati e riveduti dai revisori regi e dal delegato alle stampe. Ciò valeva per le botteghe dei librai, per i magazzini, ma anche per le case private in cui si vendevano libri<sup>55</sup>.

Asmundo Paternò era personaggio di orientamento anticurialista, vicino a Caracciolo, con cui aveva collaborato alla stesura del catasto, che gli era valso più tardi, nel 1787, la nomina di presidente della Regia Gran Corte al posto di Stefano Airoidi. Di Paternò – di cui proprio Rosario Gregorio componeva l'elogio funebre nel 1805 – si ricorda pure l'appoggio a Fogliani nel 1773, durante i tumulti palermitani, e prima ancora il ruolo avuto nell'espulsione della Compagnia di Gesù, quel particolare zelo antigesuitico culminato nel settembre del 1770 in una nuova cacciata «di un ultimo gruppo, rimasto clandestinamente nel regno»<sup>56</sup>.

Il 31 maggio 1799 con un nuovo dispaccio reale era Asmundo Paternò a comunicare a Gregorio le istruzioni per i revisori e per gli amministratori delle dogane. Questi ultimi, dopo la costituzione della *Giunta d'Ispezione delle Dogane*, sorta nel 1786 per regolamentare le

<sup>54</sup> Ivi, 31r-v.

<sup>55</sup> Bando sulla stampa dell'aprile 1799, che riprendeva i comandi del dispaccio reale del 16 marzo 1799 (Bcp, LX H13, documento non numerato).

<sup>56</sup> R. Zapperi, «Asmundo Paternò, Giovanni Battista», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 4 (1962), adesso disponibile online all'URL: [http://www.treccani.it/enciclopedia/asmundopaternogiovannibattista\\_\(Dizionario\\_Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/asmundopaternogiovannibattista_(Dizionario_Biografico)/)



attività e riformare i protocolli delle dogane dell'isola, avrebbero dovuto ora controllare regolarmente i colli e farne nota al delegato generale alle stampe che, a sua volta, avrebbe passato una nota ai revisori regi. Ottenuta l'autorizzazione da parte dei revisori, i volumi potevano essere consegnati ai librai, cui spettava la libera scelta di metterli in vendita o no. I volumi che non ottenevano l'autorizzazione dovevano invece essere inviati al delegato alle stampe per essere spediti alla Real Segreteria. Tali istruzioni, che riprendevano la normativa emanata nel napoletano, erano relative ai libri, stampe e stamperie di tutte le città dell'isola<sup>57</sup>.

In data 11 ottobre di nuovo Asmundo Paternò riprendeva le disposizioni precedenti richiedendo la loro estensione ai libri provenienti da fuori regno: il delegato alle stampe comunicava a Gregorio un dispaccio reale del precedente 2 ottobre a firma del viceré principe De Luzzi, che chiedeva di «estirpare affatto e confiscare tutt'i libri, che attaccano i fondamenti della Religione cristiana», specificando che occorreva «esterminare dalle botteghe de' librai i libri, che ex professo impugnano tutta la religione cattolica, o qualche articolo di essa»; in realtà andavano risparmiati quei volumi che, sebbene contenessero «qualche errore ne' punti di dissidenza», erano però «stimati utili alla gente di lettere», che potevano essere letti soltanto se «muniti della solita licenza ecclesiastica». Ma dalla corte erano giunte pure indicazioni precise in relazione a quei libri che erano «offensivi delle sovrane giurisdizioni», che dovevano essere proibiti «quantunque non vietati dalla Potestà Ecclesiastica»<sup>58</sup>.

Il 30 gennaio 1800 si decideva poi che i revisori avrebbero dovuto esaminare i manoscritti dei libri di cui si richiedeva la stampa; se approvati, essi dovevano passare nelle mani del presidente della Gran Corte, che si sarebbe rivolto al sovrano per l'autorizzazione definitiva. A stampa avvenuta, toccava nuovamente ai revisori confrontare la conformità del volume col manoscritto presentato in precedenza.

Qualche anno ancora e si decideva di affrontare con maggiore incisività anche la censura degli spettacoli teatrali, sino ad allora sostanzialmente estranei all'intensificazione del controllo da parte del governo, nonostante alcuni tentativi risalenti soprattutto a Caracciolo e a Caramanico<sup>59</sup>. Il 23 febbraio 1809 si comunicava a Gregorio il dispaccio

<sup>57</sup> Cfr. sempre N. Cusumano, *Joseph Sterzinger Aufklärer teatino tra Innsbruck e Palermo* cit., p. 80.

<sup>58</sup> Bcp. Qq F60, *Dispacci viceregi, lettere di ministri al can. Gregorio*, 42r. Nel 1768 era stata proibita la stampa della bolla *In coena Domini* (1568), ritenuta «lesiva dell'autorità del sovrano» (Bcp, LX H8A, 222r).

<sup>59</sup> Il bando di Caramanico sulle rappresentazioni teatrali è del 17 ottobre 1793. Sino ad allora si era intervenuti sette volte a partire dal 1756 (Bcp, LX H 11, 124r-v). Sul tema della censura teatrale a Palermo, che è tutt'ora inesplorato, e per una bibliografia, cfr. la tesi di laurea di G. Fabris, *La censura teatrale a Palermo tra '700 e '800*, Università degli Studi di Palermo, a.a. 2011/2012, relatore A. Blando.

reale con cui il sovrano aveva ordinato «di incaricarsi V.S., come nel Real nome esegue la Real Segreteria di Stato, e di alta Polizia, di presentare una nota riservata di persone abili, ed oneste le quali ella creda le più adatte per la revisione de' soli libretti di Teatro»<sup>60</sup>. In un settore culturale sempre più importante e centrale per la ricaduta su masse che avevano drammaticamente dimostrato tutta la loro pericolosità – e d'ora innanzi si sarebbe dovuta misurare l'effettiva efficacia del controllo dell'esecutivo anche su questo fronte – si decideva dunque di affidarsi alle competenze del grande storiografo quanto all'aspetto organizzativo e alla scelta dei nomi di fidati ed esperti revisori.

## Conclusioni

Dal 1799, quando il governo borbonico affrontava la questione della riorganizzazione del comparto censorio, lentamente il meccanismo andava affinando gli ingranaggi, anche a fronte di un'emergenza prolungata, che era scandita dalla cesura della Costituzione del 1812 concessa da Ferdinando I e dai moti insurrezionali del nuovo secolo. Nelle turbolenze del «decennio inglese» (1806-1813), contraddistinto dall'alleanza contro Napoleone e dalle presenze della flotta britannica in Sicilia, il governo borbonico provava a intensificare il controllo censorio<sup>61</sup>.

Nel 1812, con l'apertura del triennio costituzionale, sia pur con alcune limitazioni, si giungeva poi a decretare l'abolizione della censura preventiva. Il *Decreto per la libertà di stampa* inserito nella carta costituzionale così recitava: «ognuno potrà stampare e pubblicare le sue idee senza bisogno di licenza, e senza obbligo di sottoporle a una precedente revisione», anche se – era precisato – gli scritti in materia di religione sarebbero stati sottoposti ancora alla «previa censura degli ordinari ecclesiastici, come si stabilisce nel Concilio di Trento». Era fatto divieto di pubblicare scritti contro la religione, contro il re, contro la famiglia reale, contro la Costituzione del 1812, e tutti i «libelli infamatori e calunniosi»<sup>62</sup>. Chi avesse violato la normativa sarebbe incorso in pene che variavano da uno fino a dieci anni di reclusione (in quel momento la pena per la detenzione abusiva di armi era di cinque anni di prigione).

<sup>60</sup> Bcp. Qq F60, *Dispacci viceregi, lettere di ministri al can. Gregorio*, 23 febbraio 1809, 71r.

<sup>61</sup> Cfr. S. Bottari, *La stampa siciliana nel "decennio inglese": consenso e dissenso, in Ordine e disordine. Amministrazione e mondo militare nel Decennio francese*, Atti del sesto Seminario di Studi "Decennio francese (1806-1815)", Vibo Valentia 2-4 ottobre 2008", a cura di R. De Lorenzo, Giannini editore, Napoli, 2012, pp. 344 ss. Cfr. inoltre N.D. Evola, *Libertà di stampa in Sicilia (1812, 1820, 1848)*, «Il Giornalismo», 4/1940 e 1-2/1941.

<sup>62</sup> Cito dalla *Costituzione del Regno di Sicilia stabilita dal Parlamento dell'anno 1812. Prima edizione napoletana*, dalla Stamperia De Marco, Napoli, 1848, pp. 47 ss.

Breve esperienza, quella costituzionale, che chiariva però alcuni obiettivi significativi dell'organizzazione della censura: si esplicitava infatti che nel caso di diniego di stampa del vescovo il ricorrente si sarebbe appellato al giudice della Regia Monarchia, ed in terza istanza, qualora si fosse stati in presenza di difformità di giudizio, al giudice della Regia Monarchia e al competente tribunale di appello: in sostanza, cioè, «per la revisione da farsi dai Vescovi per i libri di Religione» non si sarebbe mai accolto «pregiudizio alcuno indotto ai diritti di regalia, ed alle preeminenza delle Monarchia di Sicilia»<sup>63</sup>.

Nel 1818, due anni dopo l'unificazione dei due regni sotto il Regno delle Due Sicilie, la censura preventiva e quella repressiva passavano al Ministero della Pubblica Istruzione, che coinvolgeva d'ora in avanti il Ministro di Polizia generale con la facoltà di impedire le stampe. In un panorama contraddistinto dalla progressiva presenza della censura e dell'ampliamento di prerogative che confluivano man mano entro l'alveo delle competenze di quella che è stata definita Polizia del libro, è da rilevare la circostanza che il profilo normativo elaborato nel 1799 diveniva cogente nelle successive fasi insurrezionali, quando si decideva di adottarlo nelle stesse modalità attuative.

Il 15 gennaio 1820, il ministro di grazia e giustizia marchese Tommasi chiedeva al luogotenente generale di Sicilia di dargli notizie sulla modalità con cui era stato gestito il controllo dei permessi di stampa e dei libri importati. La risposta osservava che dopo la breve fase costituzionale che aveva abolito la censura si era deciso di utilizzare il sistema adottato «nei tempi passati», quando «eranvi alquanti revisori, ed un ministro delegato, che era il presidente della Gran Corte, per sorvegliare alle stampe e alla immissione de' libri»:

Questo metodo interrotto non poco tempo riguardo ai libri da imprimeri a cagione della introdotta libertà di stampa si è ripristinato dall'anno 1815, in cui per effetto della nuova organizzazione politica della Sicilia si è implicitamente derogato alla suddetta libertà di stampa<sup>64</sup>.

Non si può qui non osservare la circostanza della progressiva preminenza degli organi di Polizia – il passaggio, come ricordava già Marino

<sup>63</sup> Ivi, p. 51.

<sup>64</sup> «Trattandosi d'immissione di libri, tostocché pervengono in dogana vanno a depositarsi nell'ufficina della Polizia. Gli interessati con loro supplica domandano la destinazione del revisore per via di questa Real Segreteria e del ripartimento dell'Interno» (Asp, *Ministero Luogotenenziale, Polizia*, busta 5, doc. 602, Napoli 15 gennaio 1820). La citazione è pure in S. Bottari, *Stampa e censura in Sicilia nell'età del Risorgimento (1815-1860)*, in *Potere e circolazione delle idee. Stampa, accademie e censura nel Risorgimento italiano*, a cura di D.M. Bruni, Franco Angeli, Milano, p. 379, a cui rimando anche per la bibliografia.

Berengo, dalle competenze del dotto e del bibliotecario a quelle del funzionario formatosi nella carriera di Polizia<sup>65</sup>; anche se il processo di revisione, concretamente, si avvarrà da ora in avanti dell'ausilio stabile di eruditi come Alessio Narbone, Vincenzo Mortillaro (nominati regi revisori il 22 aprile 1833) e dello stesso Domenico Scinà<sup>66</sup>.

Ma ancor più rilevante è il dato che nel frangente di una profonda trasformazione delle burocrazie e di riorganizzazione dell'amministrazione – e nonostante il reiterato passaggio attraverso le fasi critiche della prima metà dell'Ottocento – nell'isola si assisteva alla stabilizzazione di un modello statale di controllo censorio che si era cristallizzato già alla fine del XVIII secolo, e che restava il più importante punto di riferimento.

---

<sup>65</sup> M. Berengo, *L'organizzazione della cultura nell'età della Restaurazione*, in *Storia della società italiana*, vol. XV, *Il movimento nazionale e il 1848*, Teti, Milano, 1986, pp. 67-68. Cfr. inoltre I. Palazzolo, *I libri, il trono, l'altare. La censura nell'Italia della Restaurazione*, Franco Angeli, Milano, 2003, p. 23.

<sup>66</sup> Il vasto fondo *Ministero Luogotenenziale, Polizia* dell'Archivio di Stato di Palermo testimonia delle numerose occasioni in cui il Luogotenente generale Ugo delle Favare si appoggiava alla revisione di Scinà, soprattutto se in presenza di ricorsi.